

PARERE 28 DICEMBRE 2012
584/2012/I/EEL

RILASCIO DEL PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLA LISTA DELLE UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI AL SISTEMA GAS E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL DISPACCIAMENTO E IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DELLE MEDESIME UNITÀ

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS)
- la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione 7 febbraio 2012, n. 31/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2012/R/eel);
- la deliberazione 7 febbraio 2012, n. 32/2012/R/gas;
- la deliberazione 1 marzo 2012, n. 64/2012/R/gas;

- la deliberazione 5 luglio 2012, n. 283/2012/R/eel;
- la deliberazione 25 ottobre 2012, n. 439/2012/R/eel;
- la deliberazione 13 dicembre 2012, n. 538/2012/R/gas;
- il Regolamento della piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: PB-GAS) organizzata e gestita dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 11 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41700 del 17 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 17 dicembre 2012);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 21 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43431 del 27 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 27 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
 - le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità;
 - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico.
- l'art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede, altresì, che il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico sia fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012;
- l'art. 38bis, comma 2, del decreto-legge 83/12 prescrive che:
 - i gestori degli impianti di cui al comma 1 ne garantiscano la disponibilità per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico;
 - gli impianti di cui al comma 1 possano essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco del suddetto periodo, solo per il tempo necessario al superamento della situazione di emergenza gas;
- l'art. 38bis, comma 5, del decreto-legge 83/12 prevede che l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con decreto 23 novembre 2012, il MSE ha individuato, per l'anno termico 2012/2013, il contributo di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e le procedure atte ad identificare gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze gas;
- l'art. 1, comma 1, del decreto 23 novembre 2012 fissa, per l'anno termico 2012/2013, in 18 milioni di metri cubi/giorno il contributo di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas; ciò equivale all'esigenza di garantire la disponibilità di una potenza elettrica netta, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di 4470 MW;
- l'art. 1, comma 2, del decreto 23 novembre 2012 prevede che, al fine di definire la lista delle unità di produzione che possano essere utilizzate in caso di emergenza gas, Terna inviti tutti i gestori di unità di produzione alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a 300 MW a presentare, entro il 3 dicembre 2012, un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di gas;
- l'art. 1, comma 3, del decreto 23 novembre 2012 qualifica il suddetto servizio di contenimento dei consumi di gas come un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione delle summenzionate unità al livello di massima capacità operativa (di seguito: potenza massima) entro 48 ore dalla chiamata in esercizio e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza gas, fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2013; ogni unità selezionata per la fornitura di tale servizio è qualificata come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
- l'art. 1, comma 5, del decreto 23 novembre 2012 dispone che l'offerta di cui al comma 2 indichi, oltre ai dati tecnici:
 - il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dichiarato (di seguito: corrispettivo fisso) da corrispondere per la sola disponibilità garantita dall'1 gennaio al 31 luglio 2013, e
 - il costo variabile in caso di chiamata in esercizio (di seguito: corrispettivo variabile);
- l'art. 1, comma 7, del decreto 23 novembre 2012 prevede che Terna, entro la data del 11 dicembre 2012, verificati i dati tecnici delle unità e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascuna di esse, determini una lista delle unità di produzione per cui è stata presentata l'offerta di cui al comma 2 (di seguito: lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas), ordinate secondo i seguenti criteri, da applicarsi, in caso di parità, in ordine di priorità decrescente:
 - minore corrispettivo fisso;
 - minore corrispettivo variabile;
 - possibilità di esercire l'unità senza limitazioni derivanti da prescrizioni stabilite in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA);

- possibilità di esercire l'unità in presenza di deroghe ai limiti stabiliti in sede di AIA;
- l'art. 1, comma 8, del decreto 23 novembre 2012 prescrive a Terna di trasmettere la suddetta lista al MSE ed all'Autorità indicando ogni elemento utile per valutare l'effettiva capacità di tali unità di fornire il servizio;
- l'art. 1, comma 9, del decreto 23 novembre 2012 prevede che la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia approvata dal MSE, sentita l'Autorità, e comunicata da Terna ai titolari dei relativi impianti; entro tre giorni dalla comunicazione, il titolare dell'impianto deve confermare l'accettazione del servizio, a seguito della quale Terna provvede a sottoscrivere col gestore dell'impianto un contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas;
- l'art. 1, comma 10, del decreto 23 novembre 2012 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2013;
- l'art. 1, comma 11, del decreto 23 novembre 2012 prevede che l'Autorità proceda altresì alla verifica del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas e che, qualora questi sia inferiore al corrispettivo fisso, il riconoscimento dei costi sia limitato al solo costo fisso accertato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto 23 novembre 2012 prevede che l'Autorità determini le penali contrattuali a carico dei gestori delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, da applicarsi nel caso di mancata o ritardata attivazione su richiesta in situazione di emergenza gas, in entità commisurata al valore dell'equivalente volume giornaliero di gas non risparmiato, per ogni giorno per il quale è perdurata la situazione di emergenza del sistema del gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione 17 dicembre 2012, Terna ha trasmesso al MSE e all'Autorità una lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas specificando che per tali unità:
 - risultano verificati i requisiti di ammissione di cui all'art. 1 del decreto 23 novembre 2012;
 - non sussistono particolari vincoli operativi in funzione delle esigenze di sicurezza della rete di trasmissione nazionale che ne possano limitare la capacità di fornire il servizio offerto;
- con comunicazione 27 dicembre 2012, il MSE ha segnalato che nella lista di Terna di cui al precedente alinea sono state erroneamente inserite le unità di produzione UP_LIVORNO_M_1 e UP_LIVORNO_M_2 in quanto entrambe dotate di potenza termica inferiore ai 300 MW;
- la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas è composta esclusivamente da unità di produzione nella titolarità della società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) che possono essere esercite in presenza di deroghe ai limiti stabiliti in sede di AIA e che garantiscono, nell'insieme, la disponibilità di una potenza elettrica netta di 4430 MW, vale a dire 40 MW in meno rispetto all'esigenza fissata dal MSE (4470

MW); tale società risulta, pertanto, monopolista del servizio di contenimento dei consumi di gas nel settore termoelettrico;

- ai sensi del comma 7.7, della deliberazione ARG/gas 45/11, nel caso in cui per il giorno gas il responsabile del bilanciamento - ossia Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) - abbia richiesto, in applicazione delle procedure di emergenza per carenza di gas previste dal proprio codice di rete, interventi di riduzione dei prelievi per far fronte a situazioni di squilibrio fra immissioni e prelievi nel medesimo giorno gas che non sono risultate gestibili con gli ordinari strumenti del bilanciamento fisico, il prezzo di sbilanciamento determinato in esito alla PB-GAS (di seguito: prezzo di sbilanciamento gas) è pari al corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10, della deliberazione 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ;
- la fissazione del suddetto prezzo di sbilanciamento, in caso di applicazione delle procedure di emergenza per carenza di gas, dovrebbe portare i prezzi di offerta dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP), sul mercato infragiornaliero (di seguito: MI) e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) afferenti unità di produzione alimentabili esclusivamente a gas naturale (tutte le unità termoelettriche turbogas a ciclo combinato e quasi tutte le unità termoelettriche turbogas a ciclo aperto) al di sopra dei corrispettivi variabili delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas;
- la normativa in materia di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas può comportare interpretazioni non univoche delle modalità di riconoscimento dei costi variabili, anche in ragione dell'equiparazione delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas con quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare un approfondimento sulla normativa in materia di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas prima di definire la disciplina di regime delle modalità per il dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime in ciascun anno termico;
- assicurare tempestivamente l'entrata in vigore delle misure di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e, in attesa degli esiti dell'approfondimento di cui al precedente alinea, predisporre una disciplina di prima attuazione fondata sui criteri di cui ai successivi alinea;
- che, qualora il MSE dichiari l'emergenza gas, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas siano offerte dai rispettivi utenti del dispacciamento:
 - in vendita su MGP a un prezzo pari al corrispettivo variabile;
 - in vendita su MI a un prezzo pari al corrispettivo variabile;
 - sia in vendita che in acquisto su MSD a un prezzo pari al corrispettivo variabile;

- che, fatta salva la vigente disciplina in materia di corrispettivi di sbilanciamento effettivo nel mercato elettrico, in ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas sia tenuto a versare a Terna una penale pari al prodotto fra:
 - il prezzo di sbilanciamento gas espresso in €/MWh diviso per il rendimento di un'unità termoelettrica turbogas a ciclo combinato assunto pari al 53%;
 - la potenza indisponibile misurata come l'eventuale differenza positiva fra la potenza contrattualizzata e la potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico;
- fissare un tetto all'ammontare complessivo delle penali di cui al precedente alinea applicati all'utente del dispacciamento nel periodo di emergenza gas, pari al costo fisso riconosciuto di cui al successivo alinea;
- che il costo fisso riconosciuto a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas sia determinato, in proporzione ai mesi in cui l'unità è resa disponibile nell'arco dell'anno, in misura pari al minor valore fra:
 - il corrispettivo fisso e
 - il costo fisso accertato dall'Autorità secondo i medesimi criteri di cui all'art. 65 della deliberazione 111/06

DELIBERA

1. di esprimere al MSE parere positivo sulla lista di unità essenziali per la sicurezza del sistema gas trasmessa da Terna con comunicazione 17 dicembre 2012 così come rettificata dalla comunicazione 27 dicembre del MSE ;
2. approvare una disciplina di prima attuazione delle modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni